



FOGLIO INFORMATIVO

(aggiornato al 25/05/2018)

Redatto ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 108/1996, del TITOLO VI del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), della Delibera del CICR del 4 marzo 2003, del provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni e della del Delibera del CICR del 3 febbraio 2011 in materia di Credito ai Consumatori, del Decreto Legislativo 21 aprile 2016, n. 72. Le informazioni pubblicizzate in questo FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

SEZIONE 1

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Più Mutui Casa Spa

Sede Legale: Via Passerini, 2 – 20900 Monza
Iscrizione OAM: N. M65 (<https://www.organismo-am.it/elenco-mediatori-crediti>)
Iscrizione IVASS Sezione E del Rui: E000252674 (<https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/>)
Numero di iscrizione nel Registro Imprese: 03287960961
Capitale Sociale Euro 184.500,00 interamente versato
Partita IVA/Codice fiscale: 03287960961
Sede Operativa: Via C. Romani 2 – 20091 Bresso (MI)
Telefono: 02/91.08.41.60 Fax: 02/61.42.04.34
e-mail: info@piumutucasa.it Pec: piumutucasa@pec.it

DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome _____ Cognome _____

CF: _____

SEZIONE 2

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

• CARATTERISTICHE

La mediazione creditizia è l'attività professionale con la quale si mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma.

In materia di mediazione creditizia costituisce "concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma" l'attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Rientra in tale attività, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del Decreto Legislativo n.385/1993 (Testo Unico Bancario), fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fidejussioni, avalli, apertura di crediti documentari, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito. Nell'ambito del Credito ai Consumatori Più Mutui Casa Spa opera a titolo di Mediatore.

La concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma viene effettuata da Banche o da altri Intermediari Finanziari di cui all'Art. 106 del D.Lgs N.385/93 (Testo Unico Bancario). L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Organismo di cui all'Art 128 undecies del D.Lgs N.385/93. Integra la mediazione creditizia l'attività di consulenza finalizzata alla messa in relazione di Banche o di Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma. I mediatori creditizi possono, quindi, raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'Intermediario erogante ed inoltrare tali richieste a quest'ultimo. Possono, infine, effettuare la mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche, dagli Intermediari Finanziari o dal cliente.

Non rientra nella mediazione creditizia la conclusione di contratti di finanziamento nonché l'effettuazione, per conto di Banche o di altri Intermediari Finanziari di erogazioni di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questo, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

La mediazione creditizia presuppone che nello svolgimento della loro attività i mediatori non siano legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza.

Il mediatore creditizio può svolgere la propria attività in presenza o assenza di convenzioni con banche o intermediari finanziari.

• RISCHI



È attivo, presso la società, per tutti i Clienti il servizio di **Customer Care**: Servizio di **Assistenza Clienti** prestato dalla Società Più Mutui Casa Spa, finalizzato alla verifica della qualità del servizio offerto e della soddisfazione del cliente.

Per **informazioni o reclami** contattare il **numero verde 800974028** oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica customercare@piumutucasa.it

Le informazioni relative all'iscrizione nell'elenco dei Mediatori Creditizi della società Più Mutui Casa e dei Collaboratori di cui la stessa si avvale per il contatto con il pubblico sono reperibili al seguente indirizzo: <https://www.organismo-am.it/elenco-mediatori-crediti>, N° iscrizione M65



La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della Banca o di altro Intermediario Finanziario. Può accadere, quindi, di non riuscire a reperire sul mercato del credito una Banca o un Intermediario Finanziario disponibili a concedere il finanziamento in tutto o in parte al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

- **EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI**

Gli eventuali servizi accessori offerti unitamente alla mediazione creditizia, anche se aventi carattere opzionale, sono i seguenti:

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE 3

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

- **PROVVIGIONI**

TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO	PROVVIGIONE MASSIMA SUL VALORE EROGATO
Mutuo Ipotecario	3,00%
Mutuo Fondiario	3,00%
Mutuo Chirografario	3,00%
Apertura di Credito garantita da Ipoteca	3,00%
Credito al Consumo	0,00%
Locazione Finanziaria	2,00%

La provvigione corrisposta al mediatore creditizio viene inclusa dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario eroganti nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo) secondo le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge n.262/05.

- **PENALI**

Nel caso in cui il Cliente sia inadempiente o ritardi l'adempimento dei propri obblighi contrattuali non viene posta a suo carico, ex art. 1382 del C.C., alcuna penale, salva l'ipotesi prevista per violazione della esclusiva, nonché nell'ipotesi in cui il Cliente fornisca notizie e documentazione non corrispondenti al vero. In tal caso la penale sarà pari al 50% del valore della provvigione indicata nel contratto di mediazione ed immediatamente esigibile, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

- **SPESE**

Il cliente, indipendentemente dall'esito della richiesta di finanziamento, non è tenuto a rimborsare al mediatore creditizio, ex art. 1756 C.C., le spese sostenute dallo stesso in relazione allo svolgimento dell'incarico di mediazione ricevuto, nel caso di conferimento di incarico in esclusiva. È previsto il rimborso delle spese documentate nel caso di conferimento dell'incarico non in esclusiva, laddove l'affare non andasse a buon fine.

SEZIONE 4

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

- **DIRITTI DEL CLIENTE**

- 1) Il cliente ha diritto di avere a disposizione e di potere asportare, presso i locali del mediatore creditizio o mediante le tecniche di comunicazione a distanza, l'AVVISO denominato "Principali Norme di Trasparenza" ed il presente FOGLIO INFORMATIVO.
- 2) Nel caso di offerta fuori sede, il cliente ha diritto di ricevere, prima della stipulazione del contratto di mediazione creditizia, l'AVVISO denominato "Principali Norme di Trasparenza" ed il presente FOGLIO INFORMATIVO.
- 3) Nel caso in cui il mediatore creditizio effettui la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dai clienti per il successivo inoltrare all'ente erogante, il cliente ha diritto di ricevere dal mediatore, prima della stipulazione



È attivo, presso la società, per tutti i Clienti il servizio di **Customer Care**: Servizio di **Assistenza Clienti** prestato dalla Società Più Mutui Casa Spa, finalizzato alla verifica della qualità del servizio offerto e della soddisfazione del cliente.

Per **informazioni o reclami** contattare il **numero verde 800974028** oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica customercare@piumutucasa.it

Le informazioni relative all'iscrizione nell'elenco dei Mediatori Creditizi della società Più Mutui Casa e dei Collaboratori di cui la stessa si avvale per il contatto con il pubblico sono reperibili al seguente indirizzo: <https://www.organismo-am.it/elenco-mediatori-creditizi>, N° iscrizione M65



del contratto finanziamento e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, copia del FOGLIO INFORMATIVO relativo all'operazione di finanziamento offerta dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario.

- 4) Di ricevere dal mediatore creditizio, nel caso di assenza di convenzione con la banca o l'intermediario, copia della Guida se prevista per il servizio offerto e del foglio informativo del prodotto offerto, acquisendo dai clienti apposita attestazione dell'avvenuta consegna da tenere agli atti.
- 5) Il cliente ha diritto di ottenere, senza termini e condizioni, su espressa sua richiesta, copia completa del testo del contratto di mediazione creditizia idonea per la stipula che include un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. Qualora il mediatore creditizio effettui la raccolta delle richieste di finanziamenti firmate dalla clientela per il successivo inoltramento all'ente erogante, il diritto del cliente all'informativa precontrattuale si estende, con le stesse modalità, anche al contratto di finanziamento idoneo per la stipula con Banche e Intermediari Finanziari.
- 6) Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta che includa il documento di sintesi.
- 7) Il cliente ha diritto di recedere, senza il pagamento di alcuna penalità e senza doverne specificare il motivo, dal contratto di mediazione creditizia entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso, dandone semplice comunicazione scritta al mediatore creditizio presso il suo domicilio, e successivamente a tale data in qualsiasi momento della durata del contratto mediante semplice comunicazione scritta al mediatore presso il suo domicilio.
- 8) Il Cliente, nell'ambito dell'informativa di cui al D. Lgs. N. 72 del 21 aprile 2016, ha diritto di ricevere informazioni circa l'esistenza e, se noto, l'importo di eventuali commissioni o altre somme che il finanziatore o terzi dovranno versare all'intermediario del credito per i servizi dallo stesso prestati in relazione al contratto di credito. A tal proposito il Mediatore Creditizio Più Mutui Casa dichiara di ricevere un compenso dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari con cui opera sulla base di un accordo di convenzione e di non ricevere compensi in caso di operatività in assenza di convenzione. L'importo del compenso eventualmente percepito, non essendo noto al momento della consegna del presente foglio informativo, verrà comunicato al consumatore in una fase successiva nel modulo denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato".
- 9) Il Cliente, nell'ambito dell'informativa di cui al D. Lgs. N. 72 del 21 aprile 2016, ha diritto di ricevere le informazioni di cui all' art. 120-decies, comma 1, lettera h). A tal proposito il mediatore creditizio, qualora richieda il pagamento di un compenso da parte del consumatore e riceva anche una commissione da parte di un finanziatore o di un terzo, dichiara di non applicare detrazione della commissione, in tutto o in parte, dal compenso corrisposto dal consumatore stesso.
- 10) Il Cliente ha diritto di chiedere ed ottenere dal mediatore creditizio, nel caso in cui quest'ultimo percepisca commissioni da uno o più finanziatori e su esplicita richiesta del Cliente, informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni che il mediatore creditizio percepisce da ciascun finanziatore, ai sensi dell'art. 120-decies, comma 2 del D. Lgs. N. 72 del 21 aprile 2016. Tale richiesta dovrà essere formulata dal Cliente in forma scritta ed inviata alla Società ad uno dei recapiti indicati nella "SEZIONE 1 - Informazioni sul Mediatore Creditizio" del presente Foglio Informativo.

• **OBBLIGHI DEL CLIENTE**

- 1) Il cliente ha l'obbligo di fornire al mediatore creditizio dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.
- 2) Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.
- 3) Il cliente ha l'obbligo di dichiarare se ha stipulato nei 3/6 mesi precedenti altri contratti di mediazione creditizia.

• **OBBLIGHI DEL MEDIATORE**

- 1) Il mediatore creditizio deve adeguare l'attività di istruttoria in modo conforme al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.
- 2) Il mediatore creditizio deve, inoltre, comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di ogni altra ulteriore normativa.
- 3) Il mediatore creditizio è tenuto al rispetto del segreto professionale.



È attivo, presso la società, per tutti i Clienti il servizio di **Customer Care**: Servizio di **Assistenza Clienti** prestato dalla Società Più Mutui Casa Spa, finalizzato alla verifica della qualità del servizio offerto e della soddisfazione del cliente.

Per **informazioni o reclami** contattare il **numero verde 800974028** oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica customercare@piumutucasa.it

Le informazioni relative all'iscrizione nell'elenco dei Mediatori Creditizi della società Più Mutui Casa e dei Collaboratori di cui la stessa si avvale per il contatto con il pubblico sono reperibili al seguente indirizzo: <https://www.organismo-am.it/elenco-mediatori-crediti>, N° iscrizione M65



- 4) Il mediatore creditizio, ex art. 1759 C.C., deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possano influire sulla conclusione di esso.
- 5) Il mediatore creditizio ha l'obbligo di fornire al cliente l'informativa di cui all'art. 120-decies del D. Lgs. N. 72 del 21 aprile 2016.

LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE E CLIENTE

- 1) Il cliente ha diritto di recedere, senza il pagamento di alcuna penalità e senza doverne specificare il motivo, dal contratto di mediazione creditizia entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso, dandone semplice comunicazione scritta al mediatore creditizio presso il suo domicilio, e successivamente a tale data in qualsiasi momento della durata del contratto mediante semplice comunicazione scritta al mediatore presso il suo domicilio
- 2) Il contratto di mediazione creditizia ha una durata di 6 mesi dalla data della sua sottoscrizione; alla scadenza di detto termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato senza necessità di disdetta da entrambe le parti, le parti avranno la facoltà di concordare espressamente un unico rinnovo tacito per una sola volta e per pari durata rispetto a quella indicata.
- 3) Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente.
- 4) Il cliente prende atto che se il finanziamento non dovesse essere erogato da Banche o Intermediari Finanziari o fosse erogato in parte, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente, né specificamente il motivo.
- 5) Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle Banche e agli altri Intermediari Finanziari, anche nell'ipotesi di sospensione o interruzione nell'erogazione del finanziamento richiesto.
- 6) Il cliente prende infine atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto, a nessun titolo, responsabile per i comportamenti delle parti messe in relazione a seguito dell'attività di mediazione, trattandosi di attività che si svolge esclusivamente nel perimetro giuridico della mera mediazione.
- 7) Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione e/o ai servizi prestati da Più Mutui Casa Spa ed i suoi Collaboratori per iscritto, mediante comunicazione da inviarsi all'indirizzo mail customercare@piumutuicasa.it oppure lettera raccomandata da inviare a Più Mutui Casa Spa, via C. Romani 2 - 20091 Bresso (MI). La comunicazione di reclamo dovrà contenere almeno le seguenti informazioni minime: nome e cognome del Cliente, recapiti del Cliente, nome e cognome del Collaboratore che ha in gestione l'operazione, motivi del reclamo.
- 8) Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia, o rapporti ad essi connessi, il foro competente è quello di Milano, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile. Non sono a disposizione del cliente procedure di reclamo o di composizione stragiudiziale delle controversie sopra descritte.

LEGENDA

- **"Mediatore Creditizio"**, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- **"Concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma"**, l'attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Rientra in tale attività, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del Decreto Legislativo n.385/1993 (Testo Unico Bancario), fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fidejussioni, avalli, apertura di crediti documentari, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito.
- **"Cliente"**, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con Banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio.



È attivo, presso la società, per tutti i Clienti il servizio di **Customer Care**: Servizio di **Assistenza Clienti** prestato dalla Società Più Mutui Casa Spa, finalizzato alla verifica della qualità del servizio offerto e della soddisfazione del cliente.

Per **informazioni o reclami** contattare il **numero verde 800974028** oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica customercare@piumutuicasa.it

Le informazioni relative all'iscrizione nell'elenco dei Mediatori Creditizi della società Più Mutui Casa e dei Collaboratori di cui la stessa si avvale per il contatto con il pubblico sono reperibili al seguente indirizzo: <https://www.organismo-am.it/elenco-mediatori-crediti>, N° iscrizione M65



- **“Locale aperto al pubblico”**, il locale accessibile al pubblico adibito al ricevimento del pubblico per l’esercizio dell’attività di mediazione creditizia.
- **“Offerta fuori sede”**, l’attività di mediazione creditizia svolta in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore.
- **“Tecniche di comunicazione a distanza”**, tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore.
- **“Servizi accessori”**, i servizi non strettamente connessi con il servizio principale, commercializzati congiuntamente a quest’ultimo, ancorché su base obbligatoria.
- **“Intermediari Finanziari”**, soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia di cui all’ art. 106 del Decreto Legislativo n.385/1993 (Testo Unico Bancario).
- **“Banca d’Italia”**, è la Banca Centrale alla quale, tra l’altro, è demandata la vigilanza sul sistema bancario e sull’area della intermediazione finanziaria (VIF).
- **“TAEG”**, il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. La Legge n.262/05 stabilisce con l’art. 13 le modalità e il calcolo del TAEG fissando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo. Il costo di un’eventuale mediazione creditizia deve essere incluso nel calcolo del TAEG.
- **“ISC”**, è l’Indicatore Sintetico di Costo del credito concesso, espresso in percentuale annua del credito concesso. Nel calcolo dell’ISC vengono ricompresi tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito compreso il costo dell’eventuale attività di mediazione creditizia (art. 13 Legge 262/05)



È attivo, presso la società, per tutti i Clienti il servizio di **Customer Care**: Servizio di **Assistenza Clienti** prestato dalla Società Più Mutui Casa Spa, finalizzato alla verifica della qualità del servizio offerto e della soddisfazione del cliente.

Per **informazioni o reclami** contattare il **numero verde 800974028** oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica customercare@piumutuicasa.it

Le informazioni relative all’iscrizione nell’elenco dei Mediatori Creditizi della società Più Mutui Casa e dei Collaboratori di cui la stessa si avvale per il contatto con il pubblico sono reperibili al seguente indirizzo: <https://www.organismo-am.it/elenco-mediatori-crediti>, N° iscrizione M65